

Parere sulla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 155/2017 relativa al *“Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3 comma VII e ss. Del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. e conseguenti variazioni contabili – Modifica delibera G.C. 227 del 09.06.2015 a seguito delibera n. 64/2017/PRSP della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Toscana.”*

IL COLLEGIO

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 28 agosto 2014, n. 126, reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
- in particolare, l’art. 3, comma 7, dispone che “Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell’Allegato n. 1 al medesimo D.Lgs. 118/2011, le amministrazioni pubbliche, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, provvedono al riaccertamento straordinario dei residui”;
- il principio di competenza finanziaria c.d. “potenziata”, di cui all’Allegato n. 1 citato, dispone, infatti, che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza;
- pertanto, il prescritto riaccertamento straordinario consiste nella cancellazione dei residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015;
- per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;
- in base al citato art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011, a seguito del riaccertamento straordinario occorre altresì procedere:
 - alla variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui. In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l’aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
 - alla reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui al citato allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico; all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1°

gennaio 2015, rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario, al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui al più volte citato allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione);

- in base all'art. 3, comma 8, del D.Lgs. 118/2011, l'operazione di riaccertamento straordinario è oggetto di un unico atto deliberativo da assumere contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014 ed in esito ad essa non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili;

- alla deliberazione della Giunta sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2 al D.Lgs. 118/2011;

- in caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- infine, in base all'art. 3, comma 9, del D.Lgs. 118/2011, il riaccertamento straordinario dei residui è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni, anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni;

Richiamato il proprio parere favorevole sul riaccertamento straordinario dei residui di cui alla delibera di G.C. n. 227 del 09.06.2015;

Preso atto:

- che l'Ente, successivamente, ha ricevuto, in esito alla procedura di contraddittorio, dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti Toscana, la delibera n. 64/2017/PRSP del 07.03.2017 che, ha accertato che il fondo crediti di dubbia esigibilità determinato dall'ente, pari a € 5.812.000,00 (atto G.C. 227/2015), risulta costituito in misura inferiore di € 8.247.199,86 rispetto all'importo che per i nuovi principi contabili è da considerare congruo e che invece è pari a € 14.059.199,86;

- che la Sezione di Controllo ha pertanto richiesto al Comune di Siena, nella citata delibera n. 64/2017/PRSP, fra l'altro, di provvedere:

- alla corretta determinazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, alla riapprovazione delle sue risultanze, con apposita delibera degli organi competenti, indicando correttamente il risultato di amministrazione formale al 31 dicembre 2014 in € 8.506.294,95 e determinando il corretto ammontare da accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità in € 14.059.199,86, la parte accantonata in € 15.568.179,72 e la parte libera di vincoli in € -14.092.761,88;

- alla relativa determinazione maggior disavanzo (c.d. extradeficit) in complessivi € - 10.012.154,72;

- all'approvazione dei criteri e delle modalità di finanziamento del suddetto extradeficit, con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 e 193 del TUEL o con le

modalità previste dal d.m. 2 aprile 2015, nell'arco di tempo e con le modalità individuate con apposita delibera del Consiglio comunale, tenuto conto però che la quota di € - 1.794.955,18 era già stata finanziata dall'ente con atto CC n. 149/2015;

Vista la proposta di deliberazione della G.C. n. 155/2017 con la quale l'Amministrazione Comunale delibera:

- di provvedere, per i motivi esposti in premessa, alla riapprovazione delle risultanze del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 come riportato nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, secondo lo schema di cui all'allegato 5/2 del D.Lgs. 118/2011 il che si riassume nelle seguenti risultanze:

- risultato di amm.ne rendiconto 2014:	€ 8.506.294,95
- risultato di amm.ne dopo riaccertamento 1.01.2015:	€ 8.616.306,84
- di cui parte accantonata	€ 15.568.179,72
- di cui parte vincolata	€ 6.983.515,99
- di cui parte destinata	€ 157.373,01
parte disponibile	€ -14.092.761,88

- di precisare che in tale allegato trovano evidenza le rideterminazioni di importo richieste dalla citata Delibera n. 64/2017/PRSP della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Toscana;
- di dare conseguentemente atto che, tenuto conto della situazione del disavanzo sostanziale già esistente al 31 dicembre 2014 pari a € -4.080.607,16, si procede alla relativa determinazione del maggior disavanzo (c.d. extradeficit) in complessivi € - 10.012.154,72, anziché di € - 1.794.995,18 originariamente determinati;
- di dare altresì atto che, l'Amministrazione, nei tempi disposti dalla citata Delibera n. 64/2017/PRSP, dovrà provvedere all'approvazione dei criteri e delle modalità di finanziamento del suddetto extradeficit, con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 e 193 del TUEL o con le modalità previste dal d.m. 2 aprile 2015, nell'arco di tempo e con le modalità individuate con apposita delibera del Consiglio comunale, tenuto conto che la quota di € -1.794.955,18 era già stata finanziata dall'ente con atto CC n. 149/2015 e, pertanto, per l'ulteriore quota di € - 8.247.199,86;

dopo aver visionato il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile Dott. Luciano Benedetti, esprime ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 7 del D.Lgs 118/2011 ed ai sensi dell'art. 239 del TUEL il parere POSITIVO alla riapprovazione delle risultanze riaccertamento straordinario dei residui di cui alla precedente esposizione.

Il Collegio ricorda che l'Ente entro il termine fissato dalla Sezione dovrà – ai sensi del Decreto MEF 2 aprile 2015 - definire le modalità di finanziamento del maggior disavanzo conseguente a detta operazione.

IL COLLEGIO

Dott. Eros Ceccherini



Dott. Roberto Boninsegni



Rag. Tiziano Del Vita

